


Publicato il 16/02/2022

N. 01886/2022 REG.PROV.COLL.
N. 10396/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 10396 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da

River Chieti 65 Società Sportiva Dilettantistica A R.L., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandra Rulli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Divisione dello Sport, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Comune di Lanciano, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonella Filomena Fantini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Chieti F.C. 1922 Società Sportiva Dilettantistica a r.l., non costituito in giudizio;

per l'annullamento, previa adozione di idonea misura cautelare

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del decreto del Capo del Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 13 settembre 2021, pubblicato in pari data sulla pagina web dedicata alla gara, di approvazione:

a) della graduatoria finale dei progetti finanziati e non finanziati presentati nell'ambito del Bando “*Sport e Periferie*” pubblicato il 13 luglio 2020 (allegato A);

b) della graduatoria finale delle domande di finanziamento ritenute non ammissibili a seguito dell'istruttoria tecnico-amministrativa per la presenza di vizi escludenti (allegato B);

c) della graduatoria finale delle domande di finanziamento ritenute non ammissibili a seguito della valutazione condotta dalla commissione giudicatrice (allegato C);

- delle stesse graduatorie finali del decreto di approvazione del 13 settembre 2021 e del provvedimento di esclusione della ricorrente dalla procedura di selezione;

- di tutti gli atti e verbali assunti dall'Ufficio per lo sport nell'ambito della verifica preventiva circa l'ammissibilità della domanda presentata dalla ricorrente, ancorché non conosciuti;

- di tutti i verbali della Commissione giudicatrice relativamente alla mancata valutazione e all'esclusione della proposta di intervento presentata dalla Società River Chieti '65, ancorché non conosciuti;

- delle FAQ del 14 settembre 2020 nn. 37, 39, 41 e 60 qualora interpretate nel senso che anche i soggetti privati sarebbero tenuti ad allegare alla domanda di partecipazione la documentazione concernente la verifica preventiva e la validazione del progetto esecutivo;

- di ogni altro atto e provvedimento presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, ancorché non conosciuto;

nonché per la declaratoria di nullità

della lettera g) del paragrafo 8 dell'Avviso pubblico approvato con decreto del Ministero per le politiche giovanili e lo sport del 12 maggio 2020 per violazione

dell'art. 83, co. 8, del d.lgs. n. 50/2016

e in ogni caso per la condanna

dell'amministrazione a riammettere definitivamente la ricorrente in gara con espressa riserva di richiedere il risarcimento del danno ingiusto spettante alla ricorrente.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati l'11 gennaio 2022:

- della nota del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2021, prot. n. 15835, comunicata in pari data, avente ad oggetto *“Comunicazione di riammissione del 25 novembre 2021, prot. n. DPS0014449-P, a seguito di ordinanza T.A.R. Lazio n. 6201/2021”*;
- della comunicazione del 25 novembre 2021, prot. n. DPS001449-P, nei limiti di cui al presente atto di motivi aggiunti.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Pcm Divisione dello Sport e di Comune di Lanciano;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2022 il dott. Agatino Giuseppe Lanzafame e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato, che con ordinanza 9 novembre 2021, n. 6201, questo Tribunale ha accolto la domanda cautelare proposta dal River Chieti 65 Società Sportiva Dilettantistica a r.l., disponendo il riesame entro 30 giorni della posizione della ricorrente (esclusa dalla procedura per la mancata allegazione di un'attestazione dell'avvenuto compimento del controllo di verifica del progetto ex art. 26, d.lgs. n. 50/2016);

Rilevato che, con nota del 25 novembre 2021, la pubblica amministrazione resistente *«pur ritenendo infondato il ricorso presentato dalla S.S.D. River Chieti '65 avverso l'esclusione»* ha disposto *«la riammissione [della società] alla procedura con conseguente trasmissione della presente anche al Presidente della*

Commissione giudicatrice per il seguito di competenza al fine della valutazione nel merito del progetto presentato dalla ricorrente»;

Rilevato, altresì, che – a fronte della mancata conclusione del riesame entro il termine prescritto dall’ordinanza cautelare – la ricorrente ha proposto istanza ex art. 59 c.p.a. chiedendo a questo Collegio di *«adottare ogni opportuna misura attuativa volta ad assicurare l’esecuzione e l’ottemperanza del suddetto pronunciamento n. 6201/2021»;*

Rilevato, inoltre, che – a seguito di tale istanza – la p.a resistente, con nota del 28 dicembre 2021, ha specificato che con la precedente nota del 25 novembre 2021 avrebbe inteso, per un verso, *«confermare l’esclusione già comminata per mancanza del verbale di verifica preventiva»*, e al contempo, *«in attesa della decisione di merito, riattivare il percorso valutativo ordinario del progetto da parte della Commissione giudicatrice per la necessaria verbalizzazione del relativo scrutinio e così completare il procedimento, sub iudice, sulla domanda di contributo presentata»;*

Rilevato, infine, che – a fronte di tale ultima comunicazione (non scevra da profili di contraddittorietà) – la ricorrente ha proposto motivi aggiunti, impugnando in via tuzioristica le note del 25 novembre e del 28 dicembre 2021, ove pregiudizievoli per la propria posizione;

Osservato che la Commissione, ad oggi, non ha ancora ultimato il procedimento di riesame e rivalutazione della domanda della ricorrente secondo quanto disposto dalla p.a. con nota del 25 novembre 2021 e che – anche alla luce del complessivo lavoro di rivalutazione di cui la stessa Commissione è stata investita in ragione delle diverse pronunce cautelari adottate da questo Tribunale – è congruo concedere per il completamento di tale attività il termine di giorni 40 (quaranta) dalla notificazione o comunicazione della presente ordinanza, onerando espressamente la parte ricorrente di notificare l’ordinanza medesima alla p.a. anche presso la sede effettiva;

Ritenuto, inoltre, opportuno – ai fini della decisione della controversia – ordinare all'amministrazione, o comunque alla parte più diligente, di depositare in giudizio, entro il termine sopra indicato, gli ulteriori atti adottati dalla Commissione a seguito della nota del 25 novembre 2021 con riferimento alla posizione della ricorrente e in particolar modo di depositare documentazione attestante gli esiti del riesame, l'eventuale punteggio ottenuto dal progetto dell'ente e gli eventuali atti di rettifica della graduatoria finale;

Ritenuto, infine, che – in attesa della definizione del procedimento di riesame da parte della Commissione – è utile disporre l'immediata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli enti che potrebbero patire un pregiudizio dall'eventuale accoglimento del ricorso;

Ritenuto che, riguardo le modalità di integrazione del contraddittorio, il ricorrente possa essere autorizzato alla notifica per pubblici proclami, in considerazione del numero elevato di contraddittori, mediante la pubblicazione sul sito internet della Presidenza del Consiglio dei Ministri di un sunto del ricorso e degli estremi della presente decisione con l'indicazione degli enti collocati nella finale graduatoria di merito e che a tale incumbente la parte ricorrente dovrà provvedere nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) decorrente dalla data della notificazione ovvero, se anteriore, della comunicazione della presente decisione, ulteriormente provvedendo, entro l'ulteriore termine perentorio di giorni 10 (dieci) dal completamento delle anzidette formalità di notificazione, al deposito della documentazione attestante il rispetto dell'incumbente in questione;

Ritenuto di fissare per il prosieguo del giudizio la camera di consiglio del 12 aprile 2022.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) ordina alla parte ricorrente di provvedere all'integrazione del contraddittorio nei modi e tempi di cui in parte motiva.

Ordina gli incumbenti istruttori di cui in motivazione.

Fissa per il prosieguo della trattazione della causa la camera di consiglio del 12 aprile 2022.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Mariangela Caminiti, Consigliere

Agatino Giuseppe Lanzafame, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Agatino Giuseppe Lanzafame

IL PRESIDENTE

Concetta Anastasi

IL SEGRETARIO

ATTESTAZIONE di CONFORMITA'

T.A.R. ROMA

Sezione Prima Quater

N. 10396/2021 Reg. Ric.

Il sottoscritto Avv. Alessandra Rulli (C.F.: RLLLSN76A54G482V) del Foro di Pescara, in qualità di difensore e procuratore della **RIVER CHIETI '65 Società Sportiva Dilettantistica a r.l.** (P.IVA: 02450490699), sedente in Chieti (CH), alla Via Pescara, s.n.c., in persona del legale rappresentante *p.t.*, Sig. Riccardo Bassi, nel procedimento promosso contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo Sport, in persona del Capo Dipartimento *p.t.*, nonché nei confronti del Comune di Lanciano (CH), in persona del Sindaco *p.t.* e della Società Sportiva Dilettantistica Chieti F.C. 1922 a r.l., in persona del legale rappresentante *p.t.*, instaurato dinanzi al T.A.R. Roma – Sezione Prima Quater, allibrato al N. 10396/2021 Reg. Ric., attesta ai sensi dell'art. 16-*bis*, comma 9-*bis*, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'articolo 52 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, e successivamente modificato dall'art. 19, comma 1, lettera a), n. 2, punti 2.1) e 2.2) del D.L. n. 83/2015, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 132/2015, nonché ai sensi dell'art 22 CAD, che la presente ordinanza resa dal T.A.R. Roma – Sezione Prima Quater e pubblicata in data 16.02.2022, recante il n. 1886/2022 Reg. Prov. Coll. è stata estratta dal sito di "Giustizia Amministrativa" (www.giustizia-amministrativa.it) ed è pertanto conforme al corrispondente atto firmato digitalmente contenuto nel fascicolo informatico stesso.

La presente copia si compone di n.7 pagine inclusa la presente.

Pescara, li 2 marzo 2022

Avv. Alessandra Rulli
